



Comune di Esino Lario

Regolamento comunale

per la gestione del servizio parcheggio a pagamento nelle aree non custodite

in località Cainallo

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina la sosta di autoveicoli e le modalità del relativo servizio di pagamento nelle aree non custodite di località Cainallo, ubicate nel territorio del Comune di Esino Lario.

Art. 2 - Gestore.

1. Il soggetto gestore dell'area in oggetto è il Comune di Esino Lario, di seguito indicato per brevità come "Comune".

Art. 3 - Ambito e finalità del Regolamento.

1. Le aree di sosta a pagamento sono così individuate:
 - A. Area compresa tra la "Forcella del monte Cimone" alla località "Vò di Moncodeno" compreso;
 - B. Area "Bocchetta di Cainallo";
 - C. Area limitrofa alla Chiesetta di Cainallo;
 - D. Area antistante il rifugio Cainallo convertita in una zona di sosta regolamentata da disco orario, per un massimo di tre ore.
2. È vietata la sosta degli autoveicoli in entrambi i lati della strada a partire dalla cabina dell'ENEL fino alla Forcella del monte Cimone, escluse le aree di cui alla lettere A, B e C del comma precedente.
3. Si allega cartina topografica con indicazione delle aree sopradescritte, la quale è parte integrante del presente Regolamento (Allegato 1).

Art. 4 - Modalità di pagamento e tariffe.

1. Il pagamento della sosta nelle aree sopradescritte può essere effettuato tramite l'utilizzo del parcometro, che rilascia un "ticket-voucher"; la tariffa giornaliera è stabilita in 5 euro.
2. Le seguenti categorie di utenti possono richiedere agli Uffici comunali il rilascio dell'autorizzazione alla sosta **gratuita**, da esporre obbligatoriamente sui parabrezza degli autoveicoli da individuarsi secondo la rispettiva targa:
 - affittuari di lotti boschivi nelle zone limitrofe alle zone a pagamento del Cainallo che, per esigenze oggettive e di lavoro, debbano sostare in dette zone, in possesso della relativa copia di "denuncia di taglio bosco" da esporre sul cruscotto del mezzo, dalla quale si verifichi zona e validità temporale di tale incartamento. L'autorizzazione, valida per un massimo di **due autoveicoli** e per tutto il periodo necessario per il taglio, sarà timbrata dagli uffici comunali senza oneri a carico dell'utente previa verifica dell'assolvimento da parte dello stesso in merito agli obblighi di pagamento del canone annuo di affittanza del bosco e della "denuncia di taglio";
 - gestori dei rifugi "Bietti-Buzzi", "Bogani", "Brioschi" e "Cainallo", fino a un massimo di **tre autoveicoli**, valida per l'anno legale nel quale è rilasciata;
 - proprietari di immobili ubicati in località Cainallo, fino a un massimo di **due autoveicoli**, valida per l'anno legale nel quale è rilasciata;
 - conduttori di fondi e utenti degli usi civici in località Cainallo, fino a un massimo di **due autoveicoli**, valida per l'anno legale nel quale è rilasciata.

3. Le seguenti categorie di utenti possono acquistare mediante bonifico bancario alla tesoreria comunale e al costo di **10,00 euro**, l'abbonamento annuale, valido non oltre l'anno legale in cui è effettuato l'acquisto, con la possibilità di indicare un solo autoveicolo individuato secondo la targa:
 - residenti nei Comuni di Perledo o Varenna;
 - proprietari di seconde case o altri immobili nel Comune di Esino Lario.

I residenti nel Comune di Esino Lario, alle stesse condizioni e con medesime modalità, possono acquistare l'abbonamento annuale con la possibilità di indicare fino a due autoveicoli individuati secondo le rispettive targhe.

4. Tutti gli altri utenti possono acquistare mediante bonifico bancario alla tesoreria comunale e al costo di **30,00 euro**, l'abbonamento annuale, valido non oltre l'anno legale in cui è effettuato l'acquisto, e soltanto in riferimento a un autoveicolo.

Art. 5 - Attività del Comune.

1. Il Comune, con apposito atto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada, ha individuato le zone dove la sosta è subordinata al pagamento mediante installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l'indicazione del tipo di parcheggio, in cui vige l'obbligo del pagamento della tariffa giornaliera prevista.
2. Non rientra tra gli obblighi dell'Ente lo sgombero della neve nella zona dal parcheggio della chiesetta fino alla "Forcella di Cimone alla località Vò di Moncodeno" compreso.

Art. 6 - Obblighi degli utenti.

1. Gli utenti sono tenuti a:
 - seguire le istruzioni della segnaletica verticale e tenere la velocità di accesso al parcheggio non superiore al passo d'uomo;
 - parcheggiare l'autoveicolo nei posti liberi, con cautela, in modo da evitare danni agli altri autoveicoli.
2. L'Ente, in caso di grave intralcio alla circolazione, è autorizzato a rimuovere i mezzi secondo legge.

Art. 7 - Norme sulla sosta nelle aree a essa riservata.

1. La sosta all'interno delle aree di cui all'art. 3, comma 1, è consentita a tutti i veicoli a motore muniti di apposita autorizzazione, a norma dell'art. 8, o *ticket-voucher* o "abbonamento annuali", a norma dell'art. 4, da collocarsi sul cruscotto dell'autoveicolo in modo chiaro, leggibile e ben visibile, in modo da consentirne un agevole controllo.
2. La sosta è consentita esclusivamente nelle zone appositamente identificate con segnaletica verticale.
3. La sosta gratuita è sempre consentita:
 - i. agli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, del Gruppo Antincendio boschivo di Esino Lario, nonché del Comune di Esino Lario, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
 - ii. ai mezzi di soccorso sanitario che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di sostare nelle zone in oggetto;
 - iii. ai veicoli dei funzionari e agenti di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii., in servizio di polizia stradale;

- iv. ai veicoli con portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. n.495/1992, art. 381, commi 2 e 3, e al D.P.R. 503/1996, art. 12, comma 3;
- v. agli autoveicoli e mezzi del personale dell'associazione Esino 2000, che gestisce gli edifici comunali e la stazione sciistica con riferimento all'area di sosta identificata con la lettera C dell'art. 3, purchè in possesso di regolare contrassegno rilasciato dal Comune e comunque per un massimo di dieci autoveicoli;
- vi. ai velocipedi e ai motocicli.

Art. 8 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni.

1. Il Comune sospende o revoca le autorizzazioni già rilasciate qualora vengano a mancare i presupposti previsti per il loro rilascio.

Art. 9 - Danni.

1. In caso di danni dovuti a urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno potrà essere esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune.
2. L'Ente non risponderà dell'autoveicolo parcheggiato né di quanto in esso contenuto.

Art. 10 - Violazioni, sanzioni, vigilanza.

1. La validità dell'autorizzazione è direttamente connessa al possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.
2. Nel caso di mancata esposizione dell'autorizzazione annuale - intesa come copia del bonifico bancario - e dell'ulteriore documentazione per i casi di cui all'art. 8, comma 1, lett. A, o del tagliando rilasciato dal parcometro, o dell'esposizione difforme rispetto alle modalità stabilite, si procederà alle sanzioni come previsto dal Codice della Strada.
3. La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata dei *ticket-voucher* o delle autorizzazioni, saranno soggetti, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme richiamate, a debita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.
4. Il Comune, decorsi dieci giorni senza che l'autovettura sia stata ritirata nelle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettere A, B e C, e non abbia corrisposto integralmente il corrispettivo, sarà autorizzato a rimuoverla e collocarla altrove, senza alcuna responsabilità.
5. Il Comune, nel quadro dei poteri attribuiti dall'ordinamento, potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

Art. 11 - Utilizzo dei proventi.

1. L'Amministrazione Comunale istituirà un apposito capitolo di bilancio, avente destinazione parzialmente vincolata, con il quale gli introiti netti, incassati a titolo di vendita dei *ticket-voucher* rilasciati dal Parcometro e delle autorizzazioni nel corso dell'anno finanziario di competenza, saranno destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade di accesso e al parcheggio nelle aree di località Cainallo.

Art. 12 - Controversie.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento, comprese le eventuali irrogazioni delle sanzioni di cui all'art. 10, tra il Comune di Esino Lario e gli utenti del parcheggio, è competente il Foro di Lecco.

Art. 13 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il Regolamento *“Per la gestione servizio di parcheggio a pagamento nell’area non custodita di rilevanza urbanistica in località Cainallo”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.12.2013, e le successive modifiche e integrazioni di cui alle deliberazioni consiliari n. 7 del 28.4.2016 e n. 8 del 26.2.2018.
2. Gli importi dei *ticket-voucher* giornalieri e delle autorizzazioni annuali potranno essere modificati dalla Giunta Comunale nell’ambito della determinazione delle tariffe.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 1° febbraio 2023, nel rispetto della normativa vigente in materia di tempistica per l'acquisizione del carattere dell'esecutività dei regolamenti comunali.

Art. 15 - Allegati.

1. Ai sensi dell'art. 3, è allegato al presente Regolamento copia della cartina topografica delle aree di sosta e di quelle in cui è vietata la sosta su entrambi i lati dalla carreggiata.